



COMUNE DI RESCALDINA

Città Metropolitana di Milano

Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it
P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it

Area 5 - Governo del Territorio

ORDINANZA N. 53 DEL 09/06/2025

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE CONCERNENTE DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA “AMBROSIA” SUL TERRITORIO DI RESCALDINA AL FINE DI PREVENIRE LA PATOLOGIA ALLERGICA AD ESSA CORRELATA - ANNO 2025.

IL SINDACO

Premesso che la pianta “Ambrosia”

- ormai da diversi anni, si è diffusa nei comuni del territorio della A.T.S. Milano Città Metropolitana;
- è altamente allergizzante e che la pollinosi da essa provocata è causa di allergia in una percentuale elevata di popolazione e interessa un notevole numero di casi;

Considerato che l’Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dai cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle roatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, ai margini delle aree agricole in generale e agli argini dei canali e dei fiumi, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree urbane risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree a verde ed in particolare lo sfalcio delle aree incolte, in periodi e con numero di interventi da stabilire in base all'ambito di intervento e ad un'attenta osservazione in campo, intervenendo comunque prima della maturazione delle infiorescenze, può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta;

Ritenuto di dover disporre, anche per l'anno 2025, misure volte a limitare la diffusione dell’Ambrosia e a contenere l’aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l’insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di ottobre, termine del periodo di fioritura dell’Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell’aria;

Dato atto che, per le aree pubbliche, l’Amministrazione Comunale dispone l’esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Visto:

- l'Ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";
- le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n.7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;
- la nota della ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – SC Igiene e Sanità Pubblica, Parabiago - prot. n. 114412/25 del 03/06/2025 (agli atti comunali prot. n.11758 del 04/06/2025), ad oggetto "*Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia.*", con la quale "*...si invitano le Amministrazioni comunali a porre in atto tutti i provvedimenti di competenza, per contribuire in modo efficace alla realizzazione di adeguate azioni di prevenzione*", stante la rilevanza sanitaria del problema;
- il Regolamento Locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;
- l'art.50 (*competenze del Sindaco*) comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e l'art.117 (*Interventi d'urgenza*) del D. Lgs. 31/03/1998 n.112 e s.m.i.,

ORDINA

ai Proprietari e/o Conduttori, pubblici e privati, di terreni incolti o coltivati;
 ai Proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
 agli Amministratori di condominio;
 ai Conduttori di cantieri edili e per le infrastrutture viarie, pubblici e privati;
 ai proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto;
 ai proprietari di aree in generale inedificate;
 ai Responsabili dei tratti stradali provinciali e dei tratti ferroviari di pertinenza, attraversanti il territorio comunale;

di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;

di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano l'effettuazione degli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) ed in ogni caso prima dell'emissione del polline. Si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile.

Le attuali indicazioni regionali prevedono la possibilità di diminuire il numero degli interventi rispetto ai tre previsti dal primo provvedimento regionale in materia, in particolare devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

I° SFALCIO ultima settimana di luglio;

II° SFALCIO alla fine della seconda decade o al massimo all'inizio della terza decade di agosto;

di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia applicabili, secondo le indicazioni Regionali:

in ambito agricolo: trinciatura, aratura e discatura (erpicatura con erpice a dischi) e, in subordine, diserbo (nel rispetto della vigente normativa e del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari);

in ambito urbano: trinciatura, pacciamatura ed estirpazione;

per terreni con destinazione d'uso stabile (es. piste ciclabili, svincoli e bordure stradali/autostradali, aree limitrofe a piazzole di sosta, percorsi salute, ecc.): inerbimento permanente delle superfici con fiorume autoctono (da effettuare nella stagione autunnale per un risultato ottimale), finalizzato alla realizzazione di prati stabili a bassa manutenzione (massimo 2 sfalci all'anno con rimozione della biomassa);

Precisando che:

le attrezzature utilizzate per eseguire gli sfalci lungo i bordi stradali o per le operazioni di mietitura e di raccolto nei campi coltivati, contribuiscono significativamente alla diffusione dei semi di Ambrosia lungo le

vie di comunicazione, nei terreni agricoli e nei prati. In queste situazioni, è considerato efficace ai fini del contenimento dell'infestante il lavaggio delle attrezzature utilizzate nelle aree altamente infestate.

INVITA LA CITTADINANZA

ad eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
a curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici (prato inglese, trifoglio, ecc.), che agiscono come antagonisti della crescita dell'Ambrosia.

DISPONE CHE

la presente Ordinanza ha validità nel periodo compreso tra maggio e la fine di ottobre 2025, riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di rilevanti scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti climatici in corso;
chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con la sanzione amministrativa prevista dal vigente "Regolamento per la disciplina dell'ambrosia artemisifolia" e dalla Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 28/07/2010 del Comune di Rescaldina;
qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non venisse effettuato lo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare gli interventi a spese degli interessati inadempienti, ricordando che chi non ottempererà all'ordinanza potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale;

gli Ufficiali della Polizia Locale sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e, in caso di esito negativo, alla stesura del verbale di inadempienza all'Ordinanza;

copia del presente provvedimento venga trasmesso:

al Corpo di POLIZIA LOCALE – Sede,

all'Area 4 – LAVORI PUBBLICI – Sede,

alla ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica - PEC: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it;

FERROVIENORD S.p.A. - PEC: ferrovienord@legalmail.it

Direzione Infrastruttura Ferrovienord PEC: direzione.infrastruttura.ferrovienord@legalmail.it

la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line e affissa negli spazi preposti sul territorio comunale, sul sito internet del Comune di Rescaldina (www.comune.rescaldina.mi.it) dove sono disponibili ulteriori informazioni e materiali, dandone ampia diffusione anche attraverso i social media.

AVVERTE

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio comunale, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199) nel termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 09/06/2025

IL SINDACO

Ielo Gilles Andre

Atto sottoscritto digitalmente